



## COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

4° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE “ Isp. C. Domenico Musso”

SERVIZIO POLIZIA STRADALE – VIABILITÀ - SEGNALETICA

\*\*\*\*\*

**ORDINANZA: n. 106 del 11/07/2024 afferente la disciplina della circolazione stradale.**

**Oggetto: Istituzione zona a traffico limitato in località Seccagrande e isola pedonale in località Borgo Bonsignore (art. 7 del C.d.S.). Anno 2024**

### IL COMANDANTE DELLA P.M.E.Q.

**Premesso** che con Deliberazione n 123 del 10/07/2024 la Giunta Comunale ha approvato la proposta di istituzione della zona a traffico limitato nella località di Seccagrande sul Lungomare Gagarin a fare data dal 08/07/2024 e fino al 01/09/2024;

**che** con la medesima Deliberazione è stata approvata la proposta di istituzione di un Area Pedonale permanente H24 nella Piazzetta di Borgo Bonsignore, dal 8 luglio al 30 ottobre 2024;

**Considerato** che con la sopra citata proposta si autorizza il Dirigente della Polizia Municipale all'emissione dei provvedimenti in materia di circolazione stradale in località di Seccagrande e Borgo Bonsignore;

**Preso atto** degli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, dirette a modificare l'assetto della circolazione in alcune vie nella località di Seccagrande e Borgo Bonsignore;

**Valutato**, che il lungomare Gagarin, per la stagione balneare estiva 2024, si prevede, sarà oggetto di un intenso traffico veicolare e pedonale, dovuto alla presenza di una moltitudine di turisti e villeggianti: domiciliati e pendolari;

**Valutato** altresì che la Piazzetta Borgo Bonsignore, durante il periodo estivo, costituisce luogo di ritrovo di numerosi turisti e villeggianti, ivi domiciliati e/o pendolari;

**Ravvisata**, pertanto, la necessità per esigenze di carattere tecnico, volte al miglioramento delle condizioni di viabilità e della sicurezza stradale, di adottare i necessari provvedimenti inerenti la circolazione veicolare e pedonale nelle località di cui si tratta;

**Visti** gli artt. 5, c. 3, 7 e 37 del Codice della Strada e il relativo Regolamento di Esecuzione.

**Visto** il T. U. 267/2000,

### ORDINA

1. **di istituire a Seccagrande sul lungomare Gagarin:**

- **nel periodo dal 08/07/2024 al 01/09/2024** dalle ore 21:00 alle ore 1:00 del giorno successivo nei giorni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e dalle ore 21:00 alle ore 2:30 del giorno successivo nei giorni venerdì, sabato e domenica una zona a traffico limitata (ZTL), sia nella corsia lato case sia nella corsia lato mare;
- che all'interno della Z. T. L. sia consentita la circolazione ai velocipedi, ai veicoli di Polizia e di soccorso, nonché a quelli per interventi di emergenza in genere;
- che gli abitanti residenti o domiciliati all'interno della ZTL, sia rilasciato un PASS per accedervi, dietro pagamento del diritto di segreteria e rimborso spese materiale e stampa, quantificabili in €. 5,15, nel numero massimo di due veicoli per nucleo familiare; (sono validi i pass “riportanti la scritta permanente” rilasciati per le ZTL degli anni precedenti);
- gli esercenti delle attività commerciali ubicati all'interno delle Z.T.L., corsia lato case, possono accedere nella zona regolamentata solamente per operazioni di carico e scarico, previo rilascio di PASS.

**Il PASS** deve essere esposto nella parte anteriore o sul vetro parabrezza dell'autoveicolo, in modo che risulti facilmente visibile.

## **2. di istituire l'Area Pedonale (AP)\* permanente H24 nella Piazzetta di Borgo Bonsignore dal 8 luglio al 30 ottobre 2024.**

\* AP Zona interdotta alla circolazione di tutti i veicoli ad eccezione di:

**Velocipedi**, il cui accesso consentito nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Nuovo Codice della Strada. Quando impedito con ostacoli fisici, l'accesso è consentito impegnando il marciapiede con il veicolo a mano, adottando tutte le possibili cautele per non creare intralcio o danni ai pedoni e dando loro la precedenza. La sosta ai velocipedi è consentita solo negli spazi all'uso indicati da idonea segnaletica ed attrezzati con rastrelliere.

**Veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e autoambulanze** (articolo 177, comma 1 n.c.d.s.), il cui accesso è consentito in servizio di emergenza con i dispositivi inseriti .

**Veicoli per uso invalidi**, il cui accesso e sosta è consentito se adibiti al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, previa esibizione di apposito contrassegno di cui all'art.381 DPR 495/1992. La sosta dei veicoli ad uso invalidi non deve recare intralcio.

**Mezzi operativi per la raccolta di rifiuti e spazzamento strade** Accesso consentito solo per lo svolgimento dei servizi di istituto da svolgersi all'interno della nuova area pedonale. E' vietato l'utilizzo di tale area per finalità di attraversamento o comunque non strettamente collegate alla pulizia.

E' fatto obbligo ai pubblici esercizi nel caso di occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie di munirsi dell'autorizzazione e di lasciare libera la corsia per il transito dei veicoli aventi diritto (residenti, diversamente abili, mezzi di soccorso e di polizia), ivi compresi i pedoni.

### **A V V I S A**

La presente ordinanza è resa nota agli utenti della strada mediante la posa della prescritta segnaletica contrassegnata dal predetto numero di concessione, la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Ribera e ove necessario dalle segnalazioni degli Agenti addetti alla Polizia Stradale.

Avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso entro il termine di 60 giorni dall'adozione e/o pubblicazione del provvedimento *de quo*, con le seguenti forme e modo:

- il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica.
- Il ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37 del C. d. S. è notificato all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero dei Lavori Pubblici e all'Ente in intestazione per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
- La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni d'urgenza, nel qual caso l'ente competente può deliberare di darvi provvisoria esecuzione.
- L'esecuzione provvisoria è comunicata al ricorrente e all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero dei Lavori Pubblici mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- Il ricorso è deciso dal Ministro dei Lavori Pubblici, previa istruttoria dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dello stesso.
- La decisione è comunicata dal Ministro al ricorrente e all'ente competente, che è tenuto a conformarsi a essa.
- Avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale al T. A. R. Sicilia o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dall'adozione e/o pubblicazione del provvedimento *de quo*. Per le violazioni all'ordinanza di cui in narrativa trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e fare osservare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento  
f.to Isp. capo Carmelo Novara

Il Comandante della PM E.Q.  
f.to Comm. Ciro Ruvolo